



Indicazioni operative per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori

Con il Provvedimento 30.10.2007 "Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" ed all'accordo tra Stato Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 e relativa circolare applicativa regionale del 22.1.2009 Prot.H1.2009.0002333 **viene sancita l'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di sottoporre a Specifica Sorveglianza sanitaria tramite il Medico Competente i lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza l'incolumità e la salute di terzi.**

Tali categorie di lavoratori (allegato 1 del provvedimento) riguardano per lo più gli addetti alla conduzione di veicoli stradali o di vari mezzi di trasporto aziendali (macchine di movimentazione terra e merci).

Nelle procedure attuative si possono distinguere 2 livelli nello svolgimento degli accertamenti sanitari preventivi e periodici per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Il 1° livello è correlato all'obbligo da parte del medico competente dell'esecuzione dei test di screening atti a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il 2° livello si avvia in caso di positività a tali test di screening: il lavoratore dovrà essere inviato dal medico competente aziendale al Ser.T. della ASST in cui territorio ha sede l'azienda o in cui risiede il lavoratore per l'effettuazione di ulteriori accertamenti.